

STATUTO

Costituita con atto notarile del dott. Luigi Malaguti del 26.06.2002, Rep. 13588,

**Iscritta nel “Registro delle Persone Giuridiche Private” dell’Ufficio
territoriale del Governo di Bologna al n. 531, vol. IV pag. 108.**

Statuto modificato con atto notarile del dott. Andrea Errani del 14.02.2011,

Rep. N. 84303, nonché con atto notarile del dott. Andrea Errani del 19.09.2017,

**Rep. n. 96701, con atto notarile dott. Giulio Errani del 16.12.2022 rep. 2609,
nonché con atto notarile dott. Giulio Errani dell’ 8 giugno 2023 rep. 3457**

(Preambolo)

L'*Istituto Gualandi per sordomuti e sordomute* è stato fondato in Bologna da don Giuseppe Gualandi il 10 settembre 1850 e successivamente riconosciuto come "Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza" (I.P.A.B.) con Regio Decreto in data 21.04.1898 in base alla legge n. 6972 del 1890.

Lo scopo dell'Istituto era quello di accogliere, istruire ed educare sotto il profilo intellettuale, morale e religioso, i sordomuti di ambo i sessi. Persone sorde, e in particolare bambini e ragazzi, provenienti da ogni parte d'Italia, furono via via accolti in grandi "Case - convitto" sorte a Bologna, Roma, Firenze, Giulianova-Teramo.

Qui, oltre alla riabilitazione comunicativa, si offriva tutta l'istruzione scolastica di base, nonché una eventuale formazione professionale, in veri e propri laboratori artigianali.

Elemento fondamentale e ispiratore di tutta la formazione era comunque l'annuncio della Parola di Dio ai non udenti.

I Padri e le Suore della "Piccola Missione per i sordomuti", congregazione religiosa fondata dallo stesso don Giuseppe Gualandi, sono stati fin dall'inizio impegnati nella realizzazione del progetto, prestando la loro opera sia come educatori e insegnanti che come collaboratori nei più diversi compiti.

Le riflessioni elaborate nel tempo da alcuni di essi sull'esperienza fatta, hanno prodotto anche teorizzazioni metodologiche significative e originali, riconosciute oltre i confini dell'Istituto Gualandi.

In seguito, gli indirizzi educativi nei riguardi di tutti i disabili hanno avuto nel nostro paese una progressiva evoluzione. Si è venuta affermando la scelta di inserire le persone con disabilità nella scuola di tutti, e le sopravvenute normative concernenti l'istruzione degli audiolesi hanno così di fatto determinato l'impossibilità di continuare a operare direttamente nell'istruzione scolastica dei ragazzi sordi.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - anche in considerazione del processo di trasformazione stabilito per le IPAB dal D. lg.vo 04.05.2001 n. 207 - ha perciò ritenuto necessario modificare la natura giuridica pubblica dell'Istituto stesso mediante la sua trasformazione in Fondazione privata, mantenendo comunque inalterate le originarie finalità istituzionali volute dal fondatore ed espresse nello Statuto dell'anno 1898.

Art.1 - Denominazione e sede

- 1.** È costituita la fondazione denominata "**Fondazione Gualandi a favore dei sordi**" con personalità giuridica di diritto privato in virtù dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna ai sensi del DPR n. 361/2000 e del D.lgs n. 207/2001, ed è disciplinata dalle disposizioni del capo II del titolo II del libro I del Codice civile.
- 2.** La fondazione ha sede legale in Bologna Via Nosadella 49.

Art. 2 - Scopo

- 1.** La fondazione si ispira ai valori etici e cristiani espressi nello statuto originario dell'IPAB Istituto Gualandi per sordomuti e sordomute e ai principi fondanti della Costituzione Italiana. Persegue senza fini di lucro scopi di utilità sociale nei settori assistenziale, culturale e socio-educativo a favore delle persone sorde e di minori con difficoltà linguistiche e comunicative, collocandosi tra le istituzioni di cui all'art. 2 del D.lgs n. 207/2001.
- 2.** In particolare la fondazione - direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti od organizzazioni - promuove gestisce e finanzia attività ed iniziative di carattere assistenziale, culturale e socio educativo programmate a favore delle persone sorde e di minori con difficoltà linguistiche e comunicative, nonché attività formative per operatori che si occupano o potrebbero occuparsi di bambini sordi, tenendo conto che la qualità di vita della persona sorda oggi è legata allo sviluppo cognitivo ed alla buona integrazione sociale. La Fondazione intende altresì favorire processi di "disponibilità all'ascolto", sia in considerazione delle sue origini storiche - collegate all'ascolto della Parola di Dio - sia in considerazione delle odierne difficoltà nelle relazioni umane collegate alla scarsa capacità di ascolto reciproco.
- 3.** La fondazione può svolgere tutte le attività economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o anche solo utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito da quello già di proprietà dell'*Istituto Gualandi per sordomuti e sordomute*, così come risultante dall'inventario redatto all'atto della trasformazione in fondazione, nonché dai successivi incrementi e decrementi che risultano dalla gestione della fondazione secondo gli scopi statutari.

Art. 4 - Risorse economiche

- 1.** La fondazione persegue i propri scopi con le risorse economico-finanziarie derivanti:
 - dalla gestione del proprio patrimonio;
 - dalle convenzioni con enti pubblici e privati;
 - da entrate relative alle attività svolte;
 - da liberalità, elargizioni, eredità, lasciti, donazioni ed erogazioni di soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Art.5 - Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Fondazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.6 – Consiglio di Fondazione

- 1.** Il Consiglio di Fondazione è composto da sette membri di cui cinque sono eletti dal Consiglio uscente, scelti tra persone di provata attitudine, sensibilità e professionalità riferite agli scopi sociali; di questi uno è scelto fra i discendenti della famiglia Gualandi. Un sesto membro è scelto dal Consiglio nell'ambito di una terna di nomi proposti dalla Congregazione delle Suore della Piccola Missione per i sordomuti.
Un settimo membro è eletto dal Consiglio individuandolo tra i membri di un ente ecclesiastico o di una associazione ecclesiastica, eventualmente anche non dotata di personalità giuridica, in ogni caso dovendosi trattare di enti o associazioni i cui scopi risultino affini a quelli della Fondazione.
Le decisioni relative all'elezione dei nuovi componenti sono comunque assunte dai componenti del Consiglio uscente con la maggioranza degli aventi diritto in quel momento.
- 2.** I consiglieri durano in carica per cinque anni, alla scadenza rimangono in carica fino alla sostituzione, ma non oltre un anno, e possono essere riconfermati unicamente per un ulteriore mandato.
- 3.** I consiglieri decadono dalla carica ove, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio di Fondazione.
- 4.** I componenti del Consiglio di Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art.7 – Compiti e funzionamento del Consiglio di Fondazione

- 1.** Il Consiglio di Fondazione esprime generalmente direttive sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. Inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo
 - a)** nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b)** nomina l'organo di Revisione dei conti;
 - c)** approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - d)** delibera i regolamenti e l'organizzazione della attività e della struttura della Fondazione, nonché la disciplina della gestione delle spese;
 - e)** delibera, all'unanimità dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
 - f)** adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
 - g)** delibera -se non sono di modico valore- l'accettazione dei contributi, delle donazioni dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - h)** dispone il più redditizio impiego del patrimonio, anche mediante investimenti in valori mobiliari di sicuro affidamento, e provvede ad ogni necessaria iniziativa per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Fondazione;
 - i)** delibera sull'eventuale dismissione e reinvestimento del patrimonio immobiliare, ivi compreso quello destinato alla realizzazione dei fini istituzionali, come indicato nell'inventario allegato alla delibera di trasformazione in Fondazione. Per la dismissione di tale patrimonio sarà necessaria una votazione favorevole assunta all'unanimità dei componenti del Consiglio;
 - j)** fissa i criteri generali e le linee guida per gli accordi di collaborazione o sovvenzione con enti esterni, verificandone i risultati;

- k)** istituisce i comitati, o gli organismi necessari per le finalità e le attività della Fondazione, disciplinandone il funzionamento;
- l)** istituisce un Comitato di consulenza con funzione consultiva al Consiglio stesso, del quale possono fare parte sia Consiglieri della Fondazione sia persone individuate all'esterno del Consiglio, che abbiano competenze in materie attinenti alla attività della Fondazione. Il Comitato, i cui componenti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili -alla scadenza- per un unico ulteriore incarico, potrà prestare consulenza in materia di Statuto e regolamenti della Fondazione, di formazione del Bilancio, di gestione del patrimonio immobiliare, nonché su specifiche richieste relative ad attività della Fondazione. I componenti del predetto Comitato, come i Consiglieri, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Il funzionamento del Comitato verrà disciplinato in apposito regolamento, da adottarsi dal Consiglio della Fondazione.
- m)** decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- n)** stabilisce i criteri di scelta e le priorità delle iniziative della fondazione, deliberandone i progetti educativi ed i programmi;
- o)** verifica l'attuazione dei programmi e delle iniziative concernenti le attività deliberate nonché la conformità dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'impiego dei contributi;
- p)** delibera all'unanimità dei suoi componenti in merito allo scioglimento della fondazione in conformità a quanto previsto dall'art. 11;
- q)** esercita ogni potere, ivi compreso il controllo su quelli demandati ad altri organi previsti nel presente Statuto.

- 2.** Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.
- 3.** Le riunioni del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime si terranno, di massima, una volta ogni tre mesi, le altre ogni qual volta le circostanze lo richiedano, su invito del Presidente così come per richiesta sottoscritta da almeno due consiglieri.
- 4.** Le riunioni sono valide se sono presenti, almeno quattro consiglieri compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Le riunioni possono tenersi anche in audio videoconferenza o in audio conferenza a condizione che siano rispettate le norme di legge in merito alla formazione e sottoscrizione del verbale; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 5.** Alle sedute del Consiglio possono partecipare, anche in modalità telematica (in audio videoconferenza o audio conferenza, come sopra), su invito del Presidente o del Consiglio stesso, persone che possano offrire consulenza adeguata in merito alle questioni in discussione all'ordine del giorno.
- 6.** Le deliberazioni sono assunte, quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti diviene decisivo quello del Presidente.
- 7.** Le votazioni sono espresse, di norma, a voti palesi, salvo che riguardino persone fisiche: in tal caso, andranno espresse a voti segreti.
- 8.** I verbali delle riunioni, contenenti le deliberazioni assunte in ogni seduta, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore della Fondazione, il quale costituisce figura di vertice del personale dipendente.

Art. 8 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato ai sensi del precedente articolo 7:
 - rappresenta la fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - convoca e presiede il Consiglio di Fondazione;
 - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Fondazione;
 - adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno, sottoponendolo poi a ratifica nella più prossima seduta Consiliare;
2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-Presidente, il quale esercita altresì tutte le attribuzioni che gli vengano specificamente delegate dal Presidente o dal Consiglio di Fondazione.
3. Il Presidente può anche nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
4. La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai consiglieri delegati che abbiano ricevuto dal Consiglio, con delibera contenente la determinazione dei relativi poteri, facoltà e limiti dell'incarico attribuito sia per singoli atti sia per categorie di atti.

Art. 9 = Organo di Revisione dei conti

1. Il Consiglio di Fondazione provvede, alternativamente, alla nomina o di un Collegio dei Revisori Legali, composto da tre membri, ovvero del Revisore Legale Unico, scelti fra soggetti in possesso di specifica competenza professionale.
2. Esso accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e esprime il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci consuntivi ed effettua periodiche verifiche di cassa.
3. I revisori possono partecipare, su invito e in merito a discussioni inerenti questioni contabili, alle sedute del Consiglio di Fondazione. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.”

Art. 10 = Esercizio contabile e bilancio

1. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, salvo particolari ragioni risultanti da apposita deliberazione.
3. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati per realizzare le finalità statutarie e non possono essere in alcun modo destinati diversamente.

Art. 11 = Estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio

1. Nei casi in cui lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile, ovvero se il patrimonio sia divenuto insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione di cui agli articoli 27 e 28 del Codice Civile, la Fondazione si estingue.
2. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Fondazione nomina uno o più

liquidatori nel rispetto delle norme di legge.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altri enti non lucrativi, che perseguano finalità analoghe alla Fondazione stessa nell'ambito dell'assistenza delle persone sorde.

Art. 12 = Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserva la normativa vigente in materia di Fondazioni.